

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

Dipartimento regionale dell' Agricoltura

**Reg. CE 1698/05 – Programma di sviluppo rurale 2007/2013 Bando 2014 relativo alla Misura 211 “Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori nelle zone montane” e bando 2014 relativo alla misura 212 “Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle montane” - Elenchi provvisori regionali delle domande ammissibili, escluse e non ricevibili.**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione, del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 e il regolamento (CE) n. 1290/2005;

VISTO Regolamento (CE) n. 482/2009 della Commissione, dell' 8 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 e il regolamento (CE) n. 883/2006;

VISTO Regolamento (CE) n. 484/2009 della Commissione, del' 9 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1975/2006;

VISTO Regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine alle misure di sostegno specifico;

VISTO Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 679, del 14 luglio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione, del 12 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO Regolamento (CE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Decreto Legislativo Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, e s.m.i recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

VISTO il Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, e s.m.i recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale della Sicilia 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008, con Decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009 e con Decisione CCI 2007 IT 06 RPO 021 del 18 luglio 2012;

VISTA la Decisione C (2012) 9760 del 19 dicembre 2012 con la quale la Commissione Europea ha approvato l'ultima versione modificata del PSR Sicilia per il periodo 2007/2013;

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTO il D. P. Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;

VISTA la legge regionale 15/05/2000, n. 10;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2004, n. 5 che reca disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2004, n. 6 che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014- 2016;

VISTO il decreto dell'Assessorato regionale dell' Economia e delle Finanze n. 30 del 31 gennaio 2014 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;

VISTI i decreti legislativi 27/05/1999 n. 165 del 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

VISTO il Protocollo d'intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008 tra l'Assessorato Agricoltura e Foreste e AGEA avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione Siciliana per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

VISTO il D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante la Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE n. 73/09, modificato dal D.M. 10346 del 13 maggio 2011 e dal D.M. del 22 dicembre 2011 e s.m.i;

VISTO il D.D.G. n. 2763 del 16 dicembre 2008 "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni", e delle "Griglie di elaborazione relative alle Misure 211, 212 e 214";

VISTO l'art. 1 del menzionato regolamento (UE) 1310/2013 che da facoltà agli Stati Membri di

continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari delle misure di indennità compensativa anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007/2013, purchè la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTO che ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento (UE) 1310/2013 la dotazione finanziaria per l'accoglimento delle istanze presentate a valere sulle misure 211 e 212, se già esaurita, sarà assicurata con le risorse finanziarie del periodo di programmazione 2014-2020, qualora prevista dal Piano di sviluppo rurale della Sicilia 2014-2020 da approvare;

VISTO il D.D.G. n.127 del 25 febbraio 2014 registrato alla Corte dei Conti il 14 aprile 2014 Reg. n. 3 Foglio n. 84 di approvazione delle Disposizioni attuative per il trattamento delle domande d'aiuto relative alla misura 211 "Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori nelle zone montane" e alla misura 212 "Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle montane"- PSR Sicilia 2007/2014, pubblicato sul sito web dell'Assessorato [www.psr Sicilia.it](http://www.psr Sicilia.it) il 28 febbraio 2014 e sulla GURS Parte I n. 14 del 4 aprile 2014 ;

VISTO il bando pubblico relativo alla misura 211 "Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori nelle zone montane" e alla misura 212 "Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle montane" pubblicato sul sito web dell'Assessorato [www.psr Sicilia.it](http://www.psr Sicilia.it) il 14 marzo 2014 e sulla GURS Parte I n. 14 del 4 aprile 2014;

VISTO il D.D.G. n. 543 del 18 marzo 2014 registrato alla Corte dei Conti il 14 aprile 2014 Reg. n. 3 Foglio n. 95 pubblicato sul sito web dell'Assessorato [www.psr Sicilia.it](http://www.psr Sicilia.it) il 24 marzo 2014 e sulla GURS Parte I n. 23 del 6 giugno 2014, di rettifica, integrazione e definizione delle griglie di elaborazione per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni relative anche alle misure 211 e 212 del PSR Sicilia 2007-2013;

VISTI gli elenchi provvisori provinciali delle domande di aiuto ammissibili, escluse e non ricevibili predisposti dai Servizi Ispettorati provinciali dell'agricoltura del Dipartimento regionale per l'agricoltura, presentate in adesione al richiamato bando pubblico 2014 relativo alla misure 211 "Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori nelle zone montane" e alla misura 212 "Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle montane", fermo restando che l'ammissibilità all'aiuto sarà suscettibile di variazione qualora l'Amministrazione accerti dall' INPS che i beneficiari con età superiore ai 65 anni siano titolari di pensione di anzianità e vecchiaia;

RITENUTO di dover approvare gli elenchi provvisori regionali delle domande di aiuto ammissibili, delle domande escluse e di quelle non ricevibili, presentate in adesione al citato bando pubblico 2014 della misura 211 "Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori nelle zone montane" e della misura 212 "Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle montane";

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria complessiva di €. 40.000.000,00 del bando risulta superiore all'importo presunto richiesto, si procederà al finanziamento di tutte le domande d'aiuto ammissibili della misura 211 e della misura 212 utilmente inserite negli elenchi provvisori regionali delle domande di aiuto ammissibili, senza la valutazione dei criteri di attribuzione dei punteggi di merito;

CONSIDERATO l'obbligo di pubblicazione introdotto dall'art. 68 della l.r. 12 agosto 2014 n. 21;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge,

## DECRETA

ARTICOLO 1) Per le finalità citate in premessa, sono approvati gli allegati elenchi provvisori regionali delle domande di aiuto ammissibili rispettivamente della misura 211 (allegato A) e della misura 212 (allegato B), e gli elenchi provvisori regionali relativi alle domande di aiuto escluse e non ricevibili rispettivamente della misura 211 (allegato C) e della misura 212 (allegato D)

presentate in adesione al bando pubblico 2014 delle misure 211 “Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori nelle zone montane” e misura 212 “Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle montane ” del PSR Sicilia 2007/2014.

ARTICOLO 2) Considerata sufficiente la dotazione finanziaria, ai sensi del punto 5 delle Disposizioni attuative delle misure 211 e 212 richiamate in premessa, non è necessario procedere alla valutazione dei criteri e all'attribuzione dei punteggi di merito, pertanto saranno finanziate tutte le domande d'aiuto ammissibili rispettivamente della misura 211 (allegato A) e della misura 212 (allegato B).

ARTICOLO 3) Il presente provvedimento e gli elenchi di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2007/2013 [www.psr Sicilia.it](http://www.psr Sicilia.it); inoltre saranno affissi agli albi provinciali di ciascun Ispettorato e saranno consultabili presso l' Ufficio relazioni con il Pubblico degli uffici provinciali e della sede centrale del Dipartimento regionale per l'agricoltura.

ARTICOLO 4) L'affissione e la pubblicazione di cui all'art. 3 assolvono all'obbligo della comunicazione dell' avvio del procedimento di esclusione per le domande non ricevibili e per quelle escluse. Tutti gli interessati, entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2007/2013 del presente provvedimento e degli elenchi provvisori regionali allegati, potranno esperire ricorso gerarchico o ricorso in opposizione per il riesame delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

ARTICOLO 5) I Servizi Ispettorati provinciali per l'agricoltura entro 60 giorni successivi all'affissione degli elenchi provvisori regionali, dopo avere esaminato gli eventuali ricorsi di cui all' art. 4 e dopo aver provveduto alle verifiche amministrative e ai controlli sulle dichiarazioni, così come prescritto ai punti 7.4.1 e 7.4.3 delle Disposizioni attuative delle misure 211 e 212, procederanno alla stesura degli elenchi definitivi provinciali delle domande ammesse ed escluse; gli elenchi saranno trasmessi al Dipartimento regionale dell'agricoltura per la stesura e approvazione della graduatoria definitiva regionale.

ARTICOLO 6) Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento sono trasmessi al Responsabile della pubblicazione;

ARTICOLO 7) Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per gli adempimenti di competenza.

Palermo, lì 31/10/2014

F.to  
Il Dirigente Generale  
Rosaria Barresi